

COMUNICATO AL PERSONALE: INDICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TUTELE CONNESSE ALLA GRAVE PATOLOGIA.

Si comunica che, a decorrere dal 15 luglio 2025, Poste Italiane S.p.A. e le Società del Gruppo che applicano il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane adotteranno nuove modalità per il riconoscimento delle tutele connesse alla condizione di grave patologia di cui all'art. 41 del citato CCNL.

Nello specifico, i lavoratori che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 41, comma II lett. A), del vigente CCNL e che intendano avvalersi delle tutele connesse alla grave patologia dovranno inviare la relativa certificazione direttamente a un Organismo Medico terzo (Medico Incaricato), a tal fine individuato dal datore di lavoro, seguendo le indicazioni riportate nel presente Comunicato.

Pertanto, quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le indicazioni contenute nel paragrafo "Riconoscimento della grave patologia: documentazione da produrre" di cui al Comunicato al Personale del 22 ottobre 2024; restano ferme, invece, le regole concernenti il periodo di conservazione del posto di lavoro nonché le ulteriori indicazioni operative ivi contenute.

INDICAZIONI PER LE NUOVE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLA GRAVE PATOLOGIA

Per accedere alle maggiori tutele riservate a coloro che sono affetti da una delle gravi patologie di cui all'art. 41 del CCNL, il lavoratore interessato dovrà:

- 1) adoperando il proprio indirizzo e-mail personale (non aziendale e non di posta certificata) inviare direttamente ed esclusivamente all'Organismo Medico sopra citato - all'indirizzo Pareriarticolo41@insula.srl - la documentazione descritta al successivo punto 3);
- 2) inserire nell'oggetto dell'e-mail: "Richiesta riconoscimento condizione di grave patologia ex art. 41 CCNL" e riportare nel testo della medesima i seguenti riferimenti, indispensabili per il prosieguo delle attività da parte dell'Organismo Medico incaricato: Società di appartenenza, proprio numero di matricola e proprio codice fiscale;
- 3) allegare all'e-mail di cui ai precedenti punti la certificazione sanitaria - redatta da uno specialista pubblico o del SSN (diverso dal Medico di Medicina Generale) nei sei mesi precedenti la data di presentazione della stessa che attesti che il lavoratore è affetto da una delle gravi patologie tassativamente elencate nell'art. 41, comma II lett. A), del vigente CCNL.

L'Organismo Medico, ricevuta la documentazione, controllerà che la patologia ivi riportata coincida letteralmente con una delle gravi patologie tassativamente elencate nell'art. 41, comma II lett. A), del vigente CCNL e accerterà la sussistenza formale di tutti gli ulteriori requisiti sopra elencati (caratteristiche del medico che ha rilasciato la certificazione, data di rilascio non anteriore a 6 mesi, patologia attuale).

In nessun caso l'Organismo Medico procederà a una valutazione medica relativa alla "gravità" del quadro sanitario complessivo del lavoratore o alla riconducibilità/assimilazione del suo stato di salute a una delle gravi patologie tassativamente elencate nell'articolo 41 del vigente CCNL, ma si limiterà a verificare che quanto attestato nel certificato integri le condizioni previste per il riconoscimento della grave patologia.

A seguito di tale verifica, l'Organismo Medico invierà al lavoratore interessato un riscontro attestante la presenza o meno della condizione di grave patologia prevista dall'art. 41, comma II lett. A), del CCNL, avendo cura di inserire

RisorseUmaneOrganizzazione

RiconoscimentoGravePatologia

NoidiPoste



in copia l'Azienda al fine di consentire alle Funzioni competenti di procedere con le conseguenti attività connesse all'applicazione o meno delle tutele legate alla sussistenza di una grave patologia.

Nello specifico, in caso di riscontro positivo, l'Organismo riporterà la data di decorrenza della condizione di grave patologia.

In caso di riscontro negativo, invece, l'Organismo Medico motiverà il mancato riconoscimento con l'indicazione del requisito carente (tipicamente: i. patologia sofferta non rientrante tra quelle indicate dal CCNL; ii. certificazione rilasciata da tipologia di medico diversa da quella indicata al punto 3) che precede; iii. data di rilascio della certificazione antecedente ai sei mesi precedenti la richiesta).

Non verrà in nessun caso fornita da parte dell'Organismo incaricato alcuna informazione relativa al genere di patologia sofferta dal lavoratore né al contenuto della documentazione inviata da quest'ultimo.

Sarà cura dell'Organismo Medico trattare i dati personali dei dipendenti e conservare la documentazione sanitaria prodotta dal lavoratore in coerenza con le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. A tale riguardo, l'informativa del menzionato Organismo Medico, ferma restando la Titolarità del trattamento da parte di quest'ultimo, sarà messa a disposizione del personale del Gruppo Poste Italiane sulla intranet aziendale.

INDICAZIONI PER I CASI DI GRAVE PATOLOGIA GIÀ RICONOSCIUTI DALL'AZIENDA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per consentire una gestione uniforme di tutte le richieste di riconoscimento della condizione di grave patologia, saranno inoltrate all'Organismo Medico sopra citato anche le certificazioni mediche già prodotte dai dipendenti antecedentemente alle modifiche procedurali descritte nel presente Comunicato.

In tali casi nessun ulteriore adempimento dovrà essere effettuato da parte dei lavoratori interessati, fatte salve specifiche richieste formulate dall'Organismo Medico. Tutti i certificati attestanti la grave patologia, una volta inviati all'Organismo Medico, verranno eliminati dall'Azienda che, quindi, non conserverà alcuna documentazione inerente alla specifica grave patologia sofferta.

L'Organismo Medico, ricevuta la documentazione, controllerà che la patologia indicata dallo specialista pubblico o del SSN (diverso dal medico di Medicina Generale) coincida letteralmente con una delle gravi patologie tassativamente elencate nell'art. 41, comma II lett. A), del vigente CCNL, verificherà la data di decorrenza e accerterà che il lavoratore fosse affetto dalla patologia al momento del rilascio della certificazione; anche per tali casistiche l'Organismo Medico non procederà in alcun caso a una valutazione medica relativa alla "gravità" del quadro sanitario complessivo del lavoratore o alla riconducibilità/assimilazione del suo stato di salute a una delle gravi patologie tassativamente elencate nell'articolo 41 del vigente CCNL.

Roma, 11 luglio 2025

RisorseUmaneOrganizzazione

RiconoscimentoGravePatologia

NoidiPoste

